

**Processo Civile** - Notifica delle cartelle esattoriali e disconoscimento della copia fotostatica non autenticata – Esclusione della certificazione di conformità - Inutilizzabilità ai fini probatori – Esclusione.

**Processo Civile** - Notifica delle cartelle esattoriali e disconoscimento della copia fotostatica non autenticata – Elemento liberamente valutabile dal giudice ai fini probatori.

**Corte di Appello di Roma – 20.11.2018 n. 4359 – Pres. Rel. Nunziata - C.S. (Avv. Muratori) – INPS (Avv. Zannini Quirini) – Agenzia delle Entrate Riscossione (contumace).**

*In tema di notifica della cartella di pagamento, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica (recante il numero-identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, anche allegandone l'inesistenza, ai sensi dell' art. 2719 c.c., il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le "specifiche" difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva.*

*Le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all'originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio giuridico per derivarne direttamente e immediatamente diritti e obblighi, e non anche quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico, restando in tal caso il giudice a maggior ragione libero di formarsi il proprio convincimento. Pertanto l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica della notifica di cartella esattoriale, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa ed anzi, la copia prodotta costituisce comunque elemento liberamente valutabile dal giudice.*

FATTO e DIRITTO - Con ricorso depositato in data 15.5.2015 S. C. proponeva opposizione, avverso il preavviso di fermo veicoli 09780 2015 00005691000 notificato in data 4.5.2015 per la complessiva somma di euro 280.533,80 in forza di 2 cartelle di pagamento di cui una relativa a crediti di natura contributiva, in specie la cartella 097 2011 0002065259000 relativa appunto a omesso pagamento dei contributi IVS per l'anno 2004, per la somma di euro 13.272,23. Si costituiva l'INPS e, seppure tardivamente, anche Equitalia Sud s.p.a., resistendo alla opposizione.

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione.

Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'ente di riscossione, non costituito sebbene ritualmente evocato in giudizio.

Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice: ha esercitato i suoi poteri istruttori di ufficio acquisendo i documenti tardivamente depositati dall' ente di riscossione; non si è pronunciato sul disconoscimento operato in prima udienza in ordine all' esistenza sia degli originali della documentazione inerente alla notifica, prodotta in copia, che della cartella di pagamento opposta; non ha ritenuto pertanto maturata la prescrizione del debito contributivo; l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, quantificandole in euro 3.000, e quindi in maniera eccessiva e sproporzionata.

L'appello è infondato.

Nel rito del lavoro, stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano *significativi dati di indagine*, può in via eccezionale ammettere,

anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali *fatti siano stati puntualmente allegati o contestati* e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (v. Cass. 7694/18). In tema di opposizione a cartella per il mancato pagamento di contributi previdenziali, l'accertamento della tempestività dell'opposizione involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda e va, pertanto, eseguito di ufficio, a prescindere dalla sollecitazione delle parti, anche con l'acquisizione di elementi "*aliunde*", in applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza in ipotesi di mancato rilievo officioso dell'eventuale carenza di detto presupposto (v. Cass.19226/18 : nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità delle cartelle opposte, senza acquisire elementi sulla data di notifica delle stesse per asserita decadenza dalla prova del concessionario del servizio di riscossione, costituitosi in giudizio oltre il termine previsto dall'art. 416 c.p.c.). Nel caso in esame, da una parte, la questione inerente alla omessa notifica della cartella di pagamento è stata sollevata dall'opponente nel ricorso introduttivo del giudizio di opposizione e trattata - mediante l'affermazione della effettuazione dell'incombente con richiesta di esibizione anche ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione - dall' Inps tempestivamente nella sua memoria di costituzione (v. pagg. 1 e 4) e, dall' altra, il riferimento univoco e concorde dell' estratto di ruolo, prodotto tempestivamente dall' Inps, e del preavviso di fermo del 3-4-2015, prodotto dalla stessa parte opponente, alla notifica in data 31-1-2011 della cartella opposta costituiscono senz'altro dati significativi di indagine. Sussistevano pertanto i presupposti per l'esercizio del potere discrezionale di acquisizione della documentazione inerente alla notifica della cartella opposta; potere correttamente esercitato dal primo giudice.

Quanto al disconoscimento operato in prima udienza in ordine all'esistenza dell'originale della documentazione inerente alla notifica, prodotta in copia, si evidenzia che, in tema di notifica della cartella di pagamento, laddove - come nel caso in esame - l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica (recante il numero-identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, anche allegandone l'inesistenza, ai sensi dell' art. 2719 c. c. , il giudice, che escluda, in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le "specifiche" difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva (v. Cass. 23902/17).

Ciò premesso, il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma secondo c. p. c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Pertanto l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica del documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. 4395/04) . Ed anzi, secondo dottrina autorevole, in caso disconoscimento di conformità all' originale, la copia prodotta costituisce comunque elemento liberamente valutabile dal giudice.

In ogni caso, le norme del codice civile sul disconoscimento della conformità all'originale di copie fotostatiche non autenticate di una scrittura si applicano solo quando questa sia fatta valere come negozio giuridico per derivarne direttamente e immediatamente diritti e obblighi, e non anche quando il documento sia esibito al solo fine di dimostrare un fatto storico, restando in tal caso il giudice a maggior ragione libero di formarsi il proprio convincimento.

Nel caso in esame, la conformità all' originale è corroborata dal comportamento processuale della parte opponente che ha effettuato il disconoscimento. Ed infatti la contestazione non è stata per nulla specifica, essendo stata formulata con clausole di stile e generiche e non in modo chiaro ed univoco, come dovuto, attraverso l'indicazione specifica, oltre che del singolo documento che si intende contestare, anche degli aspetti e di circostanze fattuali pertinenti e significative per i quali si assume che l'originale non esiste o differisca dalla copia (arg. da Cass. 6775/14). A conferma dell'avvenuta notifica vanno inoltre menzionate le risultanze sul punto dell' estratto di ruolo, prodotto tempestivamente in primo grado, ed il contenuto dettagliato della copia di avviso di ricevimento postale in atti, con specifica indicazione del numero della cartella opposta, del nominativo del destinatario e del suo indirizzo (la cui esattezza non è stata specificamente contestata in questo grado) e della data di notifica, con sottoscrizione in calce da parte del destinatario stesso.

Più in generale, il giudice è chiamato a pronunciarsi su fatti che siano sostanzialmente controversi tra le parti; ed anzi deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove raggiunte dalle parti, i fatti non

specificamente contestati dalla parte costituita (art.115 c.p.c.). A tal fine non basta neanche che la parte interessata deduca genericamente l'esistenza dell'onere della prova a carico di controparte su alcuni fatti e o parimenti genericamente li contesti, bensì occorre che ciò faccia specificamente mediante il richiamo a circostanze fattuali pertinenti e significative (Cass. 8933/09). L' onere della prova deve infatti essere contenuto entro limiti di ragionevolezza, e cioè nell'ambito delle deduzioni specifiche formulate dalle parti.

Non rileva l'inottemperanza, da parte dell'ente di riscossione, all'ordine di esibizione delle relate di notifica in forma cartacea, emesso dal primo giudice. La inottemperanza all'ordine di esibizione non costituisce infatti ammissione di fatti contrari alla parte onerata, ma conferisce al giudice di merito, ai sensi dell'art.116 c.p.c. soltanto il potere discrezionale (e non l'obbligo) di trarne elementi di prova. E, in ragione della situazione sopra esposta - in particolare, della genericità della contestazione di conformità all'originale, asseritamente non esistente - non si ravvisano i presupposti per l'esercizio di tale potere discrezionale.

Quanto al disconoscimento operato in prima udienza in ordine all' esistenza dell'originale della cartella di pagamento opposta, una volta acclamate la ritualità delle relative operazioni di notifica e quindi la ricezione della busta al domicilio del destinatario, sarebbe stato onere di quest' ultimo fornire la prova che la busta non conteneva quanto indicato. Evidenzia sul punto la Corte di Cassazione: "Nel caso di spedizione in plico chiuso, spetta al destinatario la prova dell'assunto secondo cui tale plico è stato consegnato vuoto" (Cass. 4083/78). In mancanza di prove in tal senso, deve quindi ritenersi che la lettera raccomandata è stata effettivamente ricevuta dal destinatario e che alla stessa fosse allegata anche la cartella opposta. Va evidenziato inoltre che la lettera raccomandata, come risulta dalla ricevuta di ritorno, è stata regolarmente consegnata al destinatario, che ha sottoscritto detta ricevuta (v. anche Cass. 12078/03).

Quanto alla prescrizione, con l'opposizione all' avviso di addebito è consentito contestare il solo "merito" della pretesa contributiva, come espressamente disposto dall' art. 24 D.Lgs. n. 46-99 (v. Cass. 9912-01, Cass. 21863/04). Ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 46 del 1999 l'opposizione avverso l'iscrizione a ruolo deve essere proposta dinanzi al giudice del lavoro nel termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Questo termine deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007 (1)), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore (Cass. 8931/11).

Si può anche configurare anche una opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quale, ad esempio, la prescrizione del credito) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata. In questo caso la tutela è azionabile in ogni momento, fatto salvo il termine di prescrizione.

L' art. 3 comma 9 della legge n. 335 del 1995 ha ridotto il termine prescrizione per le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria a cinque anni dal 1-1-1996, salvi i casi di denuncia del lavoratore e dei suoi superstiti. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. 23397/16) hanno ritenuto di applicazione generale il principio secondo cui la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva di un credito, produce l'irretrattabilità del credito stesso, ma non anche la conversione del suo termine prescrizione breve in quello ordinario decennale, operante, invece, ai sensi dell'art. 2953 c.c., solo ove intervenga un titolo giudiziale definitivo.

In maniera assorbente, la notifica della cartella è stata effettuata il 31-1-2011, senza che nei 40 giorni successivi sia stata proposta opposizione, sicché si è prodotta l'irretrattabilità del credito azionato. Nel termine quinquennale, in data 4-5-2015, è stato notificato preavviso di fermo amministrativo, avente efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.. È seguita nel successivo quinquennio l'istaurazione del giudizio di opposizione, con conseguente costituzione degli opposti.

Ne deriva che la prescrizione non è maturata.

La censura in ordine alle spese di lite è del tutto generica, non avendo la parte appellante illustrato le ragioni per le quali la somma liquidata di euro 3.000 sia eccessiva e sproporzionata. Comunque, per mera esigenza di completezza, premesso che la censurata liquidazione delle spese di primo grado in euro 3.000

riguarda cumulativamente le due controparti ivi costituite (ente impositore ed ente di riscossione), si evidenzia che, tenuto conto del valore della causa di euro 13.272,23 (scaglione superiore ad euro 5.200), la liquidazione suddetta, in relazione alle fasi interessate (studio della controversia, fase introduttiva e fase istruttoria), senz'altro non supera il limite tariffario massimo previsto dal DM 55-14, come novellato, pari ad euro 6.095 per ciascuna parte.

Alla luce delle considerazioni esposte l'appello deve essere rigettato.

La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art. 13 D.P.R. n. 115-02.

Le spese del grado, liquidate come in dispositivo anche in considerazione del valore della causa, seguono la soccombenza nei confronti dell'Inps.

Atteso l'esito del grado e considerata la mancata costituzione dell'ente di riscossione non è luogo a provvedere sulle relative spese.

*(Omissis)*

---

(1) V. in q. Riv., 2007, p. 140